

## Il Commento Amministratori

# Sui Lep la prova verità per l'autonomia differenziata

di Ettore Jorio

28 Settembre 2023



Nella mattinata di ieri il prof. Sabino Cassese è stato audito, nella sua qualità di presidente del Clep, avanti la prima Commissione «Affari costituzionali» del Senato in merito al lavoro effettuato dal ben noto Comitato dei sessanta esperti. I compiti affidati al Clep dal ministro Roberto Calderoli sono stati quelli di: a) fare la ricognizione delle leggi, nazionali e regionali, interessate all'esercizio delle materie differenziabili ex art. 116, comma 3, della Costituzione; b) collaborare con la istituita Cabina di regia a consuntivare la spesa storica sostenuta dallo Stato nell'ultimo triennio, riferibile alle dette materie; c) individuare quali fossero le materie riconducibili a Lep; d) coadiuvare a determinare, con il supporto di una apposita Commissione tecnica (comma 794), la copertura finanziaria dei Lep attraverso il criterio dei costi e fabbisogni standard.

Insomma, una mission impossible (Calderoli nelle conclusioni dixit) considerati i tempi, ma necessaria.

Come solito, il prof. Cassese è stato di una chiarezza e di una onestà intellettuale, solite e uniche. Ha correttamente dichiarato il ritardo - dovuto (aggiungiamo noi!) ad una lettera legislativa non chiara al riguardo - nell'affrontare il tema dell'analisi delle materie di competenza esclusiva delle Regioni, che non sono affatto poche e facili da analizzare in relazione alla loro riconducibilità ai livelli essenziali delle prestazioni. Ciò in quanto molti dei quali da costruire trasversalmente e riferibili a tantissime materie, trenta circa (si vedano

NT Plus Enti Locali & Edilizia 5 luglio e 11 settembre scorsi). All'uopo, ha ufficializzato l'istituzione ad hoc dell'undicesimo Sottogruppo, che dovrà assolvere ad un compito arduo. Nonostante ciò, il termine del lavoro del Clep dovrebbe perfezionarsi entro la fine del prossimo mese. Un evento programmato che, se riesce a concretizzarsi, faciliterà il percorso attuativo del federalismo fiscale.

Interessante la critica che il prof. Cassese fa alla definizione di «Autonomia differenziata» che si dà a ciò che è il regionalismo differenziato, di cui all'art. 116, comma 3, della Costituzione. Un abuso di parole, dal momento che autonomia è di per sé espressione di differenziazione, altrimenti non sarebbe tale. Quindi, un errore grave non separarle quantomeno con il termine «legislativa».

Di rilievo scientifico è stato il suo concepimento dei Lep come garanzia attrattiva di uno Stato, in proposito, opportunamente centralista. Ciò nel senso che proprio attraverso essi, la loro esatta circoscrizione erogativa, viene assicurata una corretta attuazione da parte dello Stato della garanzia dell'esigibilità uniforme sancita nell'art. 117, secondo comma, lettera m). Più esattamente, quella che i Lep, riferiti ai diritti civili e sociali, di cui alla prima parte della Costituzione «devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», in senso universalistico. Dunque, un federalismo fiscale che rafforza l'unità sostanziale del Paese e contribuisce concretamente alla soddisfazione solidale dei diritti civili e sociali, attraverso il sistema della perequazione verticale, cui va dato forza nella legge attuativa della autonomia legislativa (eventualmente) differenziata.

Sono stati questi alcuni dei passi, tra i tanti che il già Giudice costituzionale ha distribuito ad una platea di senatori attenti ad una così importante tematica, ispirati a ridisegnare la nuova esigibilità egualitaria dei diritti fondamentali funzionali al soddisfacimento dei bisogni primari della cittadinanza nazionale.

Gli interventi che hanno fatto seguito alla relazione Cassese, sono stati di rilievo e alquanto mirati. Quello del ministro Calderoli è stato l'esempio di chi sta lavorando al federalismo fiscale dal 2009, senza tuttavia riuscirci. Molto chiara la posizione favorevole alla sua proposta attuativa di regionalismo asimmetrico che, se opportunamente arricchita di una corretta disciplina del fondo perequativo senza vincolo di destinazione, potrebbe consentire alle Regioni di scegliere se aderire o no alla differenziazione legislativa.